

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 847-A)

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)

(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)

(RELATORE CAMPUS)

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Formazione dei medici specialisti

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1984

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 847, « Formazione dei medici specialisti », presentato dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è stato oggetto di un lungo dibattito da parte delle Commissioni riunite istruzione e sanità del Senato.

Scopo della legge è quello di adeguare il regolamento delle Scuole di specializzazione italiane in medicina e chirurgia a quello degli altri Stati membri della CEE, in accordo con la direttiva adottata il 26 gennaio 1982 dal Consiglio delle comunità europee.

In tale data, con la direttiva n. 82/76/CEE, venivano introdotte alcune modifiche sia alla direttiva 75/362/CEE (che concerne il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli medici nonché misure atte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) sia alla direttiva 75/363 (che concerne il « coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico »).

Rispetto a quest'ultima, la direttiva 82/76, nel ribadire che la formazione specialistica del medico deve svolgersi di norma a tempo pieno, indica anche le caratteristiche che tale formazione deve avere: in particolare specifica che la formazione a tempo pieno implica la partecipazione dello specializzando alle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, compresa l'attività di guardia medica, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalla autorità competente. Specifica inoltre che la formazione stessa deve avere una adeguata remunerazione.

È forse il caso di ricordare che nel vigente ordinamento delle Scuole di specializza-

zione italiane (decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162) è prevista solo l'obbligatorietà della frequenza ai corsi.

Una recente raccomandazione CEE (9 marzo 1983) ribadisce ancora la necessità che la formazione specialistica sia di norma a tempo pieno e adeguatamente remunerata e suggerisce anche che lo specializzando assuma un grado via via crescente di responsabilità autonoma, di pari passo con il progredire della sua capacità ed esperienza.

In seno alle Commissioni congiunte si è sviluppata una amplissima discussione che ha portato, col contributo di tutti i Gruppi, a profonde modifiche del disegno di legge.

La proposta che si sottopone all'esame dell'Assemblea rappresenta una evoluzione nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 ed assolve ad un duplice adempimento, rispetto al citato decreto presidenziale (che prevedeva il riordino delle Scuole di specializzazione entro il marzo 1985) e rispetto alla già citata direttiva CEE 82/76, cui l'Italia avrebbe dovuto conformarsi entro il 31 dicembre 1982. La legge inoltre è sicuramente un incentivo alla riduzione delle tipologie delle Scuole di specializzazione (in Italia molto più numerose rispetto a quelle di altri paesi europei), ed al raggruppamento delle specializzazioni e pone una remora al fenomeno delle polispecializzazioni, fenomeno largamente diffuso in Italia.

Un problema che è stato lungamente dibattuto da parte delle Commissioni riunite è quello della connessione tra la regolamentazione degli accessi alle Scuole di specializzazione e quella dell'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il problema si pone con estrema urgenza, non soltanto in considerazione del rapporto medici-abitanti, in Italia estremamente elevato e tale da compromettere sia le possibilità occupazionali dei futuri medici sia la stessa preparazione culturale e professiona-

le dei neolaureati, ma anche in conseguenza del fatto che una drastica riduzione degli iscritti alle Scuole di specializzazione, necessaria conseguenza dell'adeguamento delle Scuole stesse alle direttive CEE, comporterebbe — ove non venissero contemporaneamente adottati provvedimenti per regolamentare l'accesso ai corsi di laurea in medicina — un evidente squilibrio e sproporzione tra il numero degli iscritti alle Scuole di specializzazione ed il numero dei neolaureati aspiranti ad iscriversi ai corsi stessi. In altri termini sarebbe grave ingiustizia limitare drasticamente l'accesso alle specializzazioni in presenza di un numero enorme di iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Non si può infatti essere larghi nel consentire il conseguimento della laurea per poi operare una strozzatura a livello di specializzazioni che, allo stato attuale delle cose, permettono almeno un acculturamento che pone rimedio in parte alla scarsa preparazione data dal corso di laurea. Ed ancora, per quanto prima detto sui danni che l'eccessivo affollamento dei corsi di laurea in medicina induce sulla preparazione dei neolaureati, una maggiore serietà degli studi nelle Scuole di specializzazione comporta necessariamente che alle Scuole stesse accedano studenti forniti di un grado di preparazione maggiore di quello attuale.

Tutto ciò senza dimenticare che il problema di una programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina è diventato urgentissimo ed improcrastinabile anche in relazione alla imminente revisione della tabella XVIII, sull'ordinamento degli studi medici, revisione che resterebbe lettera morta, a parere di insigni studiosi e del relatore, se non fosse accompagnata da una regolamentazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina.

Pertanto, senza disconoscere che da un punto di vista logico sarebbe forse stato più opportuno trattare questa materia in sede di riordino generale degli studi universitari di medicina, l'urgenza posta dai motivi prima indicati ha indotto le Commissioni riunite a proporre un testo che, assieme alla regolamentazione delle scuole di specializ-

zazione in medicina e chirurgia, disciplini anche gli accessi al corso di laurea in medicina, in analogia a quanto già in atto per gli accessi al corso di laurea in odontoiatria. Le Commissioni riunite hanno anche ritenuto opportuno, per avviare un processo globale di programmazione che interessasse tutti gli addetti al settore sanitario, proporre norme che regolino gli accessi ai corsi di diploma delle Scuole dirette a fini speciali nel settore sanitario.

Il testo approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite si compone di due titoli: il primo, composto da sei articoli, detta le norme per la formazione dei medici specialisti. Il secondo titolo riguarda disposizioni transitorie per l'accesso ai corsi di diploma delle Scuole dirette a fini speciali nel settore sanitario ed ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

Nell'articolo 1 si stabilisce che la formazione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga « sempre » a tempo pieno ed attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il compito di formare ed aggiornare l'elenco delle scuole di specializzazione in questione. Tali scuole dovranno essere comuni ad almeno due Stati della Comunità economica europea.

Le Commissioni riunite hanno ritenuto di non dovere inserire una norma che consentisse la possibilità di una formazione a « tempo ridotto » (prevista in casi eccezionali dalla normativa CEE) per evitare equivoci ed abusi e per porre tutti gli iscritti alle Scuole di specializzazione su un piano di parità.

L'articolo 2 indica i doveri degli specializzandi e specifica che gli stessi hanno diritto di sostenere due volte la prova finale di esame di ogni anno di corso, in una sessione estiva ed in una autunnale.

Nell'articolo 3 si precisa che la frequenza alle scuole di specializzazione è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionali esterne; si stabilisce inoltre che lo specializzando pubblico dipendente sia collocato in congedo straordinario; si indicano anche i motivi per i quali la formazione specialistica può essere interrotta, precisando che l'intera durata della specializzazione non

può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.

L'articolo 4 prevede l'erogazione agli specializzandi di una borsa di studio che non rappresenta ad alcun titolo elemento costitutivo di un rapporto di impiego. Per limitare il fenomeno delle polispecializzazioni, nel quarto comma si stabilisce che la borsa di studio non spetta a chi sia già in possesso di una specializzazione (o che usufruisca, a qualsiasi titolo, di altre borse, assegni o emolumenti).

L'articolo 5 stabilisce le modalità per l'accesso alle Scuole di specializzazione. Il numero degli specializzandi viene determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le Regioni e le facoltà di medicina interessate, sulla base del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, nonché di eventuali ulteriori esigenze del Paese.

L'articolo 6, recante « norme di finanziamento », prevede l'istituzione di un fondo per l'erogazione delle borse di studio, alimentato per il 50 per cento a carico di un capitolo appositamente istituito nel bilancio della Pubblica istruzione e per il 50 per cento a carico del Fondo sanitario nazionale. È prevista la possibilità che l'istituendo fondo venga incrementato da contributi di Enti o di privati.

L'articolo 7 (titolo II) prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della

pubblica istruzione acquisisca, dalle Università che siano sede di facoltà di medicina, dati sulle strutture didattiche e proposte sul contingente massimo di studenti da iscrivere al primo anno dei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e ai corsi di diploma delle Suole dirette a fini speciali. Sulla base di tali dati e delle indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale relative al fabbisogno triennale di diplomati delle Scuole dirette a fini speciali e di laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica, viene stabilito annualmente il numero massimo degli studenti da immatricolare ai corsi di diploma e di laurea nel successivo anno accademico.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di svolgimento delle prove di esame per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Per garantire criteri di equità e di obiettività, si prevede che le prove siano eguali per tutto il territorio nazionale e si svolgano in un unico giorno, sulla base di un programma e con modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nell'articolo 9 (norma finale) si stabilisce che gli iscritti alle Scuole di specializzazione al momento della entrata in vigore della presente legge, completino la loro formazione in conformità a quanto previsto nel precedente ordinamento.

CAMPUS, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene l'articolo 1, la direttiva 82/76/CEE, disciplinando la formazione dei medici specialisti, introduce due regimi: quello a tempo pieno e quello a tempo ridotto. Il disegno di legge non recepisce la seconda ipotesi, ancorchè consentita dalla direttiva comunitaria; nel corso dell'esame di merito dovrà essere approfondita la opportunità di contemplare, assieme al « tempo pieno », un regime differenziato;

b) il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere riformulato, dal momento che l'attuale testo appare alquanto oscuro: in particolare, andrebbe puntualizzato il concetto, abbastanza vago, di « medico in formazione delle Unità sanitarie locali »;

c) quanto all'articolo 4, al quarto comma, andrebbe chiarito che si tratta di emolumenti o assegni a carattere continuativo; all'ultimo comma di detto articolo andrebbe

altresì prevista la disponibilità dei posti anche presso sezioni autonome; con riferimento poi all'ultimo periodo dell'ultimo comma, la Commissione osserva che appare contrario al buon andamento della struttura sanitaria prevedere un sostanziale blocco dei concorsi;

d) sull'articolo 5, terzo comma, la Commissione sottolinea la delicatezza dei problemi connessi al funzionamento delle facoltà di medicina e chirurgia, che vanno affrontati in una apposita sede: per tali motivi la disposizione in questione andrebbe stralciata;

e) quanto all'ultimo comma dell'articolo 6, le modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e in odontoiatria sono demandati ad un regolamento di esecuzione della disposizione di cui all'articolo 5, terzo comma (sulla quale valgono le riserve di cui alla precedente lettera): detta disposizione non stabilisce i principi cui dovrà attenersi l'Autorità preposta alla adozione del regolamento, il che lede il principio di legalità.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Formazione dei medici specialisti****Art. 1.***(Formazione a tempo pieno del medico specialista)*

La formazione specializzata dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di grado e durata corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme della Comunità economica europea per le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri, si svolge a tempo pieno.

**Art. 2.***(Doveri degli specializzandi)*

La formazione del medico specialista implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fa parte la struttura nella quale essa si effettua e la graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica del medico in formazione delle unità sanitarie locali, in modo che lo specializzando dedichi alla sua formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale, per l'intero anno e

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Norme per la formazione dei medici specialisti e disposizioni transitorie per l'accesso ai corsi di diploma nelle Scuole dirette a fini speciali nel settore sanitario e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria****TITOLO I****NORME PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI****Art. 1.***(Formazione a tempo pieno del medico specialista)*

La formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

L'elenco delle specializzazioni di cui al primo comma è formato ed aggiornato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità.

**Art. 2.***(Doveri degli specializzandi)*

La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua e la graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in modo che lo

(Segue: *Testo del Governo*)

per la durata della normale settimana lavorativa.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari all'orario di servizio previsto per il medico in formazione delle unità sanitarie locali.

L'ammissione e la frequenza alla scuola finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi sono determinate dal Consiglio della scuola.

### Art. 3.

*(Incompatibilità, congedi ed interruzioni)*

Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno e per la durata della normale settimana lavorativa.

Gli specializzandi devono essere utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione. Ciò non comporta modifica degli organici delle strutture in cui sono inseriti.

**Collocato, in un testo modificato, come quarto comma del presente articolo.**

*Identico.*

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari all'orario di servizio previsto per l'assistente medico in formazione delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi sono determinate dal Consiglio della scuola.

Il Consiglio della scuola stabilisce altresì il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale di cui al comma successivo.

Lo specializzando ha diritto di sostenere due volte la prova di esame finale di ogni anno di corso, in una sessione estiva ed in una autunnale.

Lo specializzando che, al termine di ciascun anno, non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi.

### Art. 3.

*(Incompatibilità, congedi ed interruzioni)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione.

Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato in posizione di congedo straordinario. Il periodo trascorso in tale posizione è valutato ai fini della progressione di carriera e della anzianità di servizio.

La formazione può essere interrotta per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.

Art. 4.

*(Borse di studio)*

Agli ammessi alle scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione in conformità alla direttiva 75/363/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta una borsa di studio, pagabile mensilmente, di importo pari allo stipendio netto iniziale del medico in formazione delle unità sanitarie locali detratti gli oneri riflessi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

*Identico.*

Il periodo di formazione può essere interrotto per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.

Un periodo di assenza giustificata che non superi i trenta giorni in un anno accademico non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato.

Il Consiglio della scuola può concedere particolari deroghe rispetto alle norme contenute nel presente articolo in rapporto a limitati periodi di studio-lavoro svolto dallo specializzando presso strutture didattico-assistenziali in Italia o all'estero che forniscano contenuti culturali ritenuti integranti la formazione, previ accordi con le strutture medesime.

Art. 4.

*(Borse di studio)*

Agli ammessi alle scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione in conformità alla direttiva 75/363/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta una borsa di studio, pagabile mensilmente e per tutta la durata del corso.

La borsa di studio, che non viene corrisposta durante i periodi di interruzione della formazione specialistica, non rappresenta



(Segue: *Testo del Governo*)

La borsa di studio è corrisposta per gli anni successivi di durata del corso a coloro che siano in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste.

Gli specializzandi pubblici dipendenti non hanno diritto alla borsa di studio e mantengono lo stipendio in godimento.

Inoltre essa non spetta a chi sia già in possesso di diploma di specializzazione o a chi usufruisca di altri emolumenti, assegni o borse di studio a qualsiasi titolo corrisposti.

Qualora gli emolumenti, di cui ai due commi precedenti, siano di importo inferiore, verrà corrisposta soltanto una somma pari alla differenza.

Il numero delle borse di studio da assegnare sarà determinato in relazione ai posti di assistente che si renderanno disponibili in divisioni ospedaliere o universitarie, sede di corso di specializzazione, a seguito di promozioni, trasferimenti, dimissioni o altri eventi di *turn-over*. Detti posti saranno assegnati agli specializzandi e non potranno essere messi a concorso.

#### Art. 5.

*(Programmazione degli accessi)*

Sei mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico deve essere programmato il numero degli accessi alle predette scuole di specializzazione con le modalità previste dall'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e sentite le Regioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ad alcun titolo elemento costitutivo di rapporto di impiego.

L'erogazione della borsa di studio viene sospesa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto con esito positivo la prova di esame annuale entro la sessione autunnale.

#### **Soppresso.**

La borsa di studio non spetta a chi sia già in possesso di diploma di specializzazione o a chi usufruisca di altri emolumenti, assegni o borse di studio, a qualsiasi titolo corrisposti. Qualora gli emolumenti, assegni o borse di studio predetti siano di importo inferiore all'ammontare della borsa, di quest'ultima verrà corrisposta soltanto la somma pari alla differenza.

#### **Soppresso.**

#### Art. 5.

*(Programmazione degli accessi alle Scuole di specializzazione)*

In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sei mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, si determina il numero dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 della presente legge, sentite le Regioni e le facoltà di medicina interessate, sulla base del fabbisogno del Servizio sanitario na-

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro della pubblica istruzione provvede a determinare per ciascuna scuola i posti relativi, ai sensi del quarto comma del citato articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria.

Agli esami per i posti riservati di cui all'ultimo comma del citato articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica sono ammessi anche i dipendenti delle unità sanitarie locali delle Regioni nel cui territorio non hanno sede università con facoltà di medicina.

Per le questioni di programmazione e di carattere generale che investono aspetti connessi al piano sanitario nazionale la composizione del Consiglio universitario nazionale è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità.

#### Art. 6.

(*Norma finale*)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme sulle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge si applica, nei confronti di coloro che sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, a partire dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zionale nonchè di eventuali ulteriori esigenze del paese, anche in relazione ad impegni internazionali di assistenza tecnica in campo sanitario.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede a determinare per ciascuna scuola i posti relativi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

**Soppresso.**

A modifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, agli esami previsti dal comma medesimo sono ammessi anche i dipendenti delle unità sanitarie locali delle Regioni nel cui territorio non hanno sede Università con facoltà di medicina.

**Soppresso.**

Nella determinazione del numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione, come previsto dal precedente primo comma, si terrà conto anche delle disponibilità acquisite dalle Università a seguito delle convenzioni di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

**Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 9 del presente testo.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Coloro che risultano già iscritti alle predette scuole completano la loro formazione in conformità a quanto previsto nel precedente ordinamento.

Con regolamento di esecuzione della disposizione di cui al precedente articolo 5, terzo comma, concernente l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria sono definite le relative modalità di ammissione. Il regolamento è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Commissioni istruzione delle due Camere, che emettono il parere entro due mesi dalla richiesta.

Art. 7.

*(Norma di copertura)*

L'onere delle borse di studio per gli specializzandi nei policlinici universitari è compreso in apposita voce del piano finanziario per la copertura degli oneri assistenziali che le Regioni corrispondono ai policlinici medesimi in base alle convenzioni, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

*(Norme di finanziamento)*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituito un fondo per la erogazione di borse di studio agli specializzandi dei corsi di specializzazione di cui alla presente legge.

Tale fondo è alimentato per il 50 per cento da uno stanziamento in un capitolo appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e per il 50 per cento, dal Fondo sanitario nazionale.

Il fondo di cui al primo comma può essere incrementato con contributi di Enti o di privati.

Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce annualmente il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché la loro ripartizione alle varie Università, in relazione alle norme previste dall'articolo 5. L'ammontare delle singole borse non potrà comunque essere inferiore a lire 12 milioni lordi annui.

Il fondo è gestito dalle singole Università per la parte di propria competenza.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986, ai fini dell'erogazione delle borse di studio nell'anno accademico 1986-1987, il capitolo denominato: « Somme da destinare all'alimentazione del Fondo per l'erogazione di borse di studio per specializzando laureati in medicina e chirurgia », con stanziamento di lire 30.000.000.000.

## TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ACCESSO AI CORSI DI DIPLOMA NELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI NEL SETTORE SANITARIO E AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ED IN ODONTOIATRIA

### Art. 7.

*(Programmazione degli accessi ai corsi di diploma delle Scuole dirette a fini speciali di interesse sanitario ed ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria)*

Il Ministro della sanità, in riferimento alle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sentiti le Regioni ed il Consiglio sanitario nazionale, indica nel Piano sanitario nazionale il fabbisogno triennale di diplomati delle Scuole dirette a fini speciali e di laureati nei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, acquisisce da ogni Università con facoltà di medicina i dati sulla disponibilità di strutture didattiche e cliniche e sul contingente massimo di iscrizioni che i Consigli di amministrazione delle università — sentiti i Consigli di facoltà di medicina e chirurgia — propongono di adottare per le iscrizioni al primo anno dei corsi dei diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, ove attivate, ed ai corsi di laurea, di cui al primo comma.

In attesa della nuova disciplina generale in materia di accesso alle Università, sulla base delle indicazioni di cui al primo e al secondo comma, con decreto del Presidente

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro il 30 aprile, viene stabilito annualmente il numero massimo degli studenti da immatricolare, globalmente sul piano nazionale, ai corsi di diploma nelle scuole dirette a fini speciali nel settore sanitario ed a quelli di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, nel successivo anno accademico.

In relazione alle indicazioni di cui al primo, secondo e terzo comma il Ministro della pubblica istruzione ripartisce entro il 31 maggio, per ciascuna Università, i contingenti di cui al terzo comma.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della sanità fornisce le indicazioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio 1986.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sull'entità numerica e la distribuzione presso le varie sedi universitarie delle Scuole dirette a fini speciali e delle Scuole di specializzazione, nonché sulla disponibilità di personale docente e di strutture didattiche, sul numero dei diplomati negli anni accademici 1981-82, 1982-83 e 1983-84 e sul numero e la provenienza geografica degli iscritti delle medesime Scuole. L'anzidetta relazione deve altresì contenere dati sul numero e la provenienza geografica degli iscritti, evidenziando il numero dei fuori corso, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, ripartiti per sede universitaria, per l'anno accademico 1984-85.

La relazione di cui al comma precedente è aggiornata e presentata al Parlamento con cadenza triennale.

#### Art. 8.

*(Modalità di svolgimento delle prove di esame per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia)*

In attesa della nuova disciplina generale in materia di accesso alle Università, le pro-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. articolo 6 del presente testo)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ve di esame per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, eguali per tutto il territorio nazionale, si svolgono presso le singole Università in un unico giorno stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

Il programma e le modalità dell'esame di ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nel termine di dieci giorni dallo svolgimento delle prove di esame, presso le singole sedi universitarie, si procede alla formazione delle graduatorie che vengono affisse all'albo delle facoltà di medicina.

Art. 9.

(*Norma finale*)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme sulle Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge si applica, nei confronti di coloro che sono ammessi alle Scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, a partire dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che risultano già iscritti alle predette Scuole completano la loro formazione in conformità a quanto previsto nel precedente ordinamento.